

LIVELLI I – III

CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATA

LIVELLI I - III

INDENNITA' DI RESPONSABILITA'

Il Presidente dell'OGS ha convocato i rappresentanti delle OO.SS. di seguito precisate:

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA - UR
- USI RdB-Ricerca
- UNIRI EX ANPRI

per una serie di riunioni sindacali aventi ad oggetto la definizione dei criteri generali per la corresponsione dei compensi connessi al trattamento accessorio del personale inquadrato nei livelli dal I al III secondo quanto previsto nelle disposizioni contrattuali di riferimento.

A conclusione della trattativa sindacale

tra

l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, prof. Iginio Marson e dal Direttore Generale dott. Tiziana Maier

e

i rappresentanti delle OO.SS.

- FLC CGIL
- FIR CISL
- UIL PA – UR

tra


l'Amministrazione dell'OGS, rappresentata dal Presidente in carica, prof. Iginio Marson e dal Direttore generale dott. Tiziana Maier

ed

il rappresentante dell'OS.

- USI RdB-Ricerca

le parti sottoscrivono l'ipotesi di contratto collettivo decentrato quale risultante nel testo allegato, che verrà trasmessa al Collegio dei Revisori dell'OGS in applicazione dell'art. 29, comma 3 CCNL 2002-2005 e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 33, comma 5, Legge finanziaria per il 2003.



LIVELLI I – III

CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA COLLETTIVA

Livelli I - III

Premesso

- che l'art. 19 (Attività per prestazioni a committenti esterni) CCNL 07.04.2006, quadriennio 2002 – 2005, del comparto ricerca prevede esplicitamente che: “1. I proventi di progetti di ricerca, consulenza e formazione finanziati con risorse private, comunitarie o pubbliche, diverse dalle fonti di finanziamento delle attività istituzionali, detratte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione del progetto stesso e i relativi costi marginali di funzionamento, sono utilizzati anche per la costituzione di un fondo di incentivazione la cui destinazione terrà conto dell'apporto dei gruppi oltre che dei singoli dipendenti. La relativa deliberazione dell'Ente sarà assunta previa concertazione con le OO.SS.”;
- che l'art. 10 del medesimo CCNL sopra citato prevede che in sede di contrattazione integrativa di Ente venga definita una ulteriore indennità di responsabilità da corrispondere anche ai ricercatori tecnologici cui venga affidato un incarico comportante una specifica responsabilità, indennità finanziata dai proventi di cui all'art. 19 sopra citato;
- che nel Regolamento concernente il funzionamento e l'organizzazione delle strutture dell'OGS (Artt. 13, 14, 15) è esplicitamente previsto che per lo svolgimento delle proprie attività i dipartimenti possano articolarsi in unità di progetto e unità di ricerca, la cui responsabilità deve essere affidata ad uno dei ricercatori, ovvero in gruppi operativi la cui responsabilità può essere affidata a personale tecnologico;
- che le parti concordano nell'opportunità e necessità di attivare lo strumento contrattuale di cui all'art. 10 per remunerare il personale ricercatore e tecnologo chiamato ad assumersi responsabilità scientifiche e/o operative nella realizzazione di progetti/programmi/contratti di ricerca e/o servizio acquisiti dall'Ente;

tutto ciò premesso


tra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali

si concorda quanto segue:

Art. 1

Indennità di responsabilità

L'indennità di responsabilità compete al personale ricercatore/tecnologo responsabile scientifico o operativo di un progetto, programma, contratto di ricerca e/o servizio acquisito dall'Ente ed è finaliz-



LIVELLI I – III

zata a remunerare la responsabilità del ricercatore/tecnologo nella direzione/gestione dell'attività non ricomprese nell'art. 9 dell'accordo relativo al Trattamento accessorio dei ricercatori tecnologi.

Il valore complessivo dell'indennità è determinato in una misura pari al 3% dell'ammontare dell'entrata accertata annualmente, al netto dell'IVA e delle somme destinate a finanziamenti di terzi e viene corrisposto in un'unica soluzione annuale il mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo.

La somma delle indennità di cui al presente articolo non può superare il 15% della retribuzione tabellare iniziale del livello professionale di appartenenza del ricercatore/tecnologo interessato.

La responsabilità in oggetto, e le sue eventuali variazioni, è affidata dal Direttore del dipartimento interessato con esplicito formale provvedimento da trasmettersi per l'esecuzione al Dirigente per la gestione delle risorse umane.

----- *** -----

Per le OO.SS.:


FLC CGIL

FIR CISL

UIL PA - UR

USI RdB - Ricerca

Per l'Amministrazione:



Il Presidente
Prof. Iginio Marson

Il Direttore Generale
Dott. Tiziana Maier

L- 2 FEB. 2009